## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI UNIVERSITARI

## **BREVE GUIDA ALLE PRINCIPALI NOVITA'**

La revisione regolamentare ha comportato, in linea generale, l'adeguamento del testo vigente alle disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo e il miglioramento della forma espositiva di alcune previsioni.

Di seguito sono elencate, nel merito, le principali modifiche:

- art. 8 Personale tecnico amministrativo, personale delle Aree tecnico scientifiche di cui al CCNL e tecnologi a tempo determinato: è stata prevista l'assegnazione di personale tecnico amministrativo per i Centri di Servizio e i Centri di ricerca e clinici che possono svolgere funzioni assistenziali, mentre per gli altri Centri è stata prevista la possibilità di assegnazione di personale delle Aree Tecnico Scientifiche e di Tecnologi a tempo determinato, in relazione anche alle funzioni delle unità organizzative dell'Amministrazione previste dal Funzionigramma e deputate al coordinamento delle attività amministrative e contabili dei Centri
- art. 9 Adesione al Centro successivamente alla sua istituzione: è stato meglio definito il processo di adesione ad un Centro, successivamente alla sua istituzione, da parte di Dipartimenti o di singoli
- art. 11 Il Consiglio del Centro: la lettera c del comma 3 indica la competenza del Consiglio di poter prevedere una rappresentanza del personale tecnico amministrativo nell'ambito del Consiglio stesso, della Giunta e del Comitato Scientifico, che partecipa alle sedute con voto consultivo
- art. 12 la Giunta: è stata introdotta la possibilità di prevedere, nei Regolamenti dei singoli Centri con numero minimo di docenti aderenti al Centro pari a trenta, un nuovo organo denominato Giunta. La Giunta viene nominata su base elettiva. Le funzioni della Giunta sono delegate da parte del Consiglio (art. 12 comma 2)
- **art. 13 Comitato scientifico**: è stato introdotto un numero minimo di tre ed un numero massimo di nove componenti per la composizione del Comitato Scientifico
- art. 13 Comitato Scientifico e art. 12 Giunta: è stato eliminato il Decreto Rettorale per le nomine di stretta competenza del Centro, quali ad esempio il Comitato Scientifico e la introdotta Giunta
- **art. 14 Direttore del Centro**: il comma 5 ha introdotto il Decreto Rettorale di nomina del Vice Direttore
- art. 15 Elezioni del Direttore: ha introdotto la disciplina delle elezioni del Direttore di Centro
- **art. 19 Centri interuniversitari**: è stata introdotta una norma di rinvio alle disposizioni di Ateneo che disciplinano i Centri interuniversitari